

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto a carico dell'Avv. [RICORRENTE] (c.f. [OMISSIS]) nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS] iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, a mezzo del difensore Avv. [OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]) del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OMISSIS] PEC [OMISSIS] per l'impugnazione della decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense per il Distretto della Corte d'Appello del Veneto il 12.11.20121, depositata 21.2.2022 e notificata all'incolpato a mezzo pec alla stessa data del

21/02/2022. con la quale gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per anni uno e mesi otto.

il ricorrente Avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Pizzuto

Inteso il P.G., il quale conclude per il rigetto del ricorso

Inteso l'avv. [OMISSIS] difensore del ricorrente che, preliminarmente, ha chiesto la riunione del procedimento a quello n. 243/21 e, in subordine, ha concluso per l'accoglimento del ricorso con riduzione della misura.

### **FATTO**

L'Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD del Veneto per rispondere di diversi capi di incolpazione, relativi a distinti procedimenti disciplinari

*Proc. n. 310/2020 R.R. del CDD del Veneto*

*per avere ricevuto dai clienti Signori [AAA], a fronte di incarico professionale, acconti per totali Euro 8.200,00, in parte minore non fatturati, e, a seguito della favorevole sentenza n.136/2020 del Tribunale di Vicenza, per aver incassato dalle Controparti, senza darne informativa ai clienti, le somme liquidate in sentenza pari ad Euro 4.933,23 con interessi dalla domanda per indennizzo a favore degli attori, delle spese di lite per Euro 14.390,00 per compensi oltre accessori, ed Euro 951,56 per anticipazioni, ed oltre al rimborso delle spese di CTU; per aver quindi trattenuto per sé tali somme, restituendo solo Euro 2.400,00 a seguito di pressanti richieste, non rendendo ai clienti il conto e neppure informandoli dell'avvenuto incasso"; condotte in violazione dei precetti disciplinari del Codice Deontologico Forense di cui agli articoli: 9 (Dovere di probità, dignità e decoro); 10 (Dovere di fedeltà); 4.2 (Volontarietà dell'azione); 27.6 (Dovere di informazione sullo svolgimento del mandato); 29.2 (Consegna di nota dettagliata delle spese e degli acconti ricevuti); 29.3 (Emissione del prescritto documento fiscale); 30.1 e 30.2 (Gestione del denaro altrui); 31.1 e 31.2 (Compensazione). Fatti accaduti in Vicenza dal gennaio 2013 all'attualità.*

***Proc. n. 347/2020 R.R. del CDD del Veneto***

*per avere ricevuto dai clienti con più versamenti, nel gennaio, marzo e giugno 2018, la somma complessiva di Euro 15.500,00 ed averla trattenuta per la quasi totalità, salva la restituzione di Euro 1.800,00, pur non avendo portato a termine le trattative con la banca per le quali era stato incaricato ed in funzione delle quali erano state versate le somme e per non aver dato informativa ai clienti né sullo svolgimento dell'incarico, né sull'utilizzo delle somme ricevute"; quanto sopra in violazione delle norme del CDF di cui agli articoli: 9 (Dovere di probità, dignità e decoro); 10 (Dovere di fedeltà); 26.3 (Adempimento del mandato); 27.1, 27.2 e 27.6 (Dovere di*

informazione); 29.2 (Richiesta di compensi o acconto); 30.1, 30.2 e 30.4 (Gestione di denaro altrui). Fatti accaduti in Vicenza, dal gennaio 2018 all'attualità.

### **3) Proc. n. 503/2020 R.R.**

*per aver omesso di soddisfare le prestazioni affidate al collega domiciliatario di procedura esecutiva avanti il Tribunale di Vibo Valentia, Avv. [BBB], dallo stesso incaricato con preventiva pattuizione del compenso, costringendo il collega domiciliatario all'azione monitoria e successivi atti di precetto e rimanendo inadempiente"; ciò in violazione dell'art 9 (Dovere di lealtà, correttezza e probità), art.19 (Dovere di colleganza) e 43 (mancato adempimento dell'obbligo di compensare il collega direttamente incaricato) del CDF. In Schio e Vibo Valentia, dal 27/6/2017 all'attualità.*

Il procedimento n. 310/2020 R.R. trae origine da un esposto depositato presso il COA di Vicenza in data 30 giugno 2020 dai Sig.ri [AAA].

In tale esposto veniva, in sintesi, riferito quanto segue:

- gli esponenti incaricavano nell'anno 2013 l'Avv. [RICORRENTE] di assisterli nella controversia con le famiglie di [AAA1] (zio) e degli Eredi di [AAA] per l'accertamento della proprietà di alcuni immobili in Thiene.
- conferito mandato all'Avv. [RICORRENTE], in uno con l'Avv. [OMISSIS], associato del primo, era promossa causa ordinaria avanti il Tribunale di Vicenza.
- l'Avv. [RICORRENTE] non aveva mai fornito un preventivo delle proprie prestazioni, benché ripetutamente richiesto, e vi erano stati plurimi versamenti, tra il gennaio 2013 e il gennaio 2020, di somme in favore dello stesso, per totali Euro 8.200,00, di cui non fatturati Euro 600,00 (gennaio 2013), Euro 500,00 (30/12/2013) e, per dichiarato prestito reso all'Avv. [RICORRENTE], Euro 2.000,00 (22/01/2020) ed Euro 1.000,00 (27/01/2020).
- la causa veniva favorevolmente definita con sentenza n.136 del 21/01/2020 del Tribunale di Vicenza, nella quale il Giudice, accolte le domande attoree, condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 14.390,00 per compenso, Euro 961,58 per spese, oltre 15% IVA e CPA e rimborso delle spese di CTU, oltre alla condanna in favore degli attori di Euro 4.933,33 con interessi dalla domanda.
- oltre agli acconti dagli stessi versati, era risultato che l'Avv. [RICORRENTE] aveva incassato tutto quanto previsto in sentenza, sia per rifusione di spese legali sia per la somma indennitaria spettante agli attori: di ciò gli esponenti avevano saputo solo dall'appello interposto dai convenuti, di nulla avendoli informati l'Avv. [RICORRENTE].
- Solo nel mese di marzo, infatti, gli esponenti venivano a conoscenza dell'emissione della sentenza e dell'avvenuto introito delle somme da parte dell'Avv. [RICORRENTE] il quale, a partire dal 2019, era diventato sempre meno reperibile, sottraendosi a colloqui ed

appuntamenti ed informando gli esponenti dell'avvenuta impugnazione della sentenza solo dopo numerose richieste.

Il procedimento n. 347/2020 R.R., trae origine da un atto di denuncia querela alla Procura della Repubblica di Vicenza in data 28/09/2020 con il quale i Signori [CCC] e [DDD] accusavano l'Avv. [RICORRENTE] del reato di cui all'art. 646 c.p. ed eventuali altri ravvisabili.

Nella denuncia-querela veniva, in sintesi, riferito quanto segue:

- i querelanti si erano affidati all'Avv. [RICORRENTE] per una trattativa con gli Istituti di Credito che avevano promosso nei loro confronti l'esecuzione immobiliare n.93/2018 R.G., a seguito del mancato pagamento di rate del mutuo ipotecario.

- l'Avv. [RICORRENTE] aveva chiesto la consegna di Euro 10.000,00 a mezzo assegno circolare e poi di ulteriori Euro 3.000,00 in contanti per condurre le trattative con la Banca. Successivamente gli esponenti avevano consegnato all'Avv. [RICORRENTE] l'ulteriore somma di Euro 2.500,00 in contanti nel giugno 2018.

- Prolungandosi le trattative senza esito, i clienti chiedevano all'Avv. [RICORRENTE] la restituzione di parte delle somme, ma il legale segnalava che non era in grado di rendere tutto quanto ricevuto e restituiva solamente Euro 1.800,00 in contanti nel mese di settembre 2019, trattenendo la residua somma di Euro 13.700,00.

- Non avendo notizie sulle trattative ed essendo nel frattempo intervenuta la pubblicazione dell'avviso di vendita nell'esecuzione immobiliare, gli esponenti si affidavano, a fine 2019, ai nuovi legali, Avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS], i quali chiedevano all'Avv. [RICORRENTE] di consegnare la documentazione in suo possesso e restituire le somme che gli erano state versate.

- La documentazione veniva trasmessa ma il legale tratteneva i soldi in precedenza corrisposti.

- Inutile risultava ogni successivo tentativo di recupero delle somme, nonostante le promesse del legale.

Il procedimento n. 503/2020 R.R. trae, infine, origine da un esposto del 16/11/2020 con cui l'Avv. [BBB], del Foro di Vibo Valentia, riferiva, in sintesi, quanto segue.

- l'Avv. [BBB] veniva contattato via mail il 27/06/2017 dall'Avv. [RICORRENTE] per la domiciliazione di una procedura esecutiva per la quale l'esponente accettava la domiciliazione alle condizioni indicate dall'Avv. [RICORRENTE] nella medesima mail (Euro 100,00 oltre accessori e spese vive per la notifica del pignoramento, Euro 200,00 oltre accessori e spese vive per l'eventuale attività di udienza avanti il Tribunale di Vibo Valentia).

- Perveniva, quindi, all'Avv. [BBB] l'atto di pignoramento presso terzi che l'esponente provvedeva a far notificare regolarmente al debitore e al terzo affrontando la spesa di Euro 30,96.

- Mancato il pagamento da parte del debitore pignorato, lo studio [RICORRENTE] iscriveva direttamente la causa a ruolo e inviava all'Avv. [BBB] le marche da bollo da depositare in giudizio.
- la procedura esecutiva, superata un'opposizione ad atti esecutivi, si concludeva con ordinanza del 16/01/2019 con cui il GOT assegnava le somme pignorate.
- Il 18/01/2019 l'Avv. [BBB] inviava la nota proforma conforme a quanto previamente concordato con l'Avv. [RICORRENTE] e poi, atteso il mancato riscontro del collega, sollecitava il 12/06/2019 e quindi, ancora mancato ogni riscontro, avviava avanti il Giudice di Pace di Vibo Valentia ingiunzione di pagamento di Euro 389,39 nei confronti del collega *dominus* della pratica.
- Il decreto veniva notificato unitamente all'atto di precetto all'Avv. [RICORRENTE] il 11/09/2019 e a tale notifica seguiva contatto telefonico dell'Avv. [RICORRENTE] con l'assicurazione di pagamento che poi non avveniva, costringendo l'Avv. [BBB] a rinotificare di nuovo atto di precetto il 26/11/2019 per totali Euro 844,50.

L'Avv. [RICORRENTE] era stato citato a giudizio in relazione ai tre procedimenti sopra illustrati, ognuno dei quali separatamente incardinato ed esitato con la formulazione dei capi di incolpazione come *supra* trascritti. Alla udienza del 12.11.2021 il CDD disponeva, preliminarmente, la riunione al procedimento rubricato al numero 310/2020 R.R. dei procedimenti iscritti ai nn. 347/2020 e 503/2020 R.R.

Nella medesima udienza del 12/11/2021 venivano sentiti i testi Sonia [AAA] e [AAA] (proc. 310/2020 ) in relazione alla questione delle spese di lite incassate, Luciano [CCC] (proc. 347/2020 R.R., ovvero l'esponente del procedimento relativo alle somme incassate per la trattativa mai avviata e l'Avv. [BBB] (proc. 503/2020 R.R), procuratore domiciliatario non retribuito.

Rendeva, inoltre, spontanee dichiarazioni l'avv [RICORRENTE] il qualche sostanzialmente ammetteva la propria responsabilità per le vicende relative ai procedimenti scaturenti dagli esposti dell'avv [BBB] e del sig. [OMISSIS] precisando, in relazione a quest'ultimo, la sua buona fede e l'intenzione di restituire le somme ricevute dallo stesso, mentre si giustificava in ordine all'addebito relativo alla vicenda [AAA] asserendo che i compensi dovuti erano ben maggior di quelli trattenuti e che la sua condotta successiva, di restituzione parziale delle somme, non comportava ammissione dell'addebito ma era stata effettuata solo perche pressato dagli ex clienti.

All'esito del dibattimento, il CDD del Veneto, ritenuto l'Avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti contestati nei capi d'incolpazione, gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di anni uno e mesi 8.

A fondamento della decisione di colpevolezza, il CDD poneva, in sintesi, le seguenti motivazioni:

circa il procedimento 310/2020 R.R.

- le dichiarazioni di [AAA] e, soprattutto, la documentazione allegata all'esposto dimostrano, inequivocabilmente, come l'Avv. [RICORRENTE] abbia incassato tutte le somme liquidate dal Tribunale di Vicenza in favore dei propri assistiti e come lo stesso abbia indebitamente trattenuto una cospicua somma, pari a complessivi € 28.566,06, versatagli dalle controparti, nonostante l'interposto appello, al fine di evitare l'esecuzione, senza restituirla però ai propri clienti, se non nel modestissimo importo di € 2.400,00 e solo dopo pressanti richieste di [AAA]; importo consegnatogli in due *tranches* in contanti, unitamente ad una copia della disposizione di bonifico in suo favore di € 4.500,00 in realtà mai eseguito e/o, comunque, mai ricevuto dal cliente, come si evince, in particolare, dai documenti allegati all'esposto.
- Ne consegue, pertanto, la responsabilità deontologica dell'Avv. [RICORRENTE] in ordine alla più grave delle violazioni disciplinari contestategli, ossia la condotta appropriativa di cui all'art. 31, comma 1, del CDF, in essa da ritenersi assorbito l'addebito (mancata messa a disposizione della parte assistita delle somme riscosse per conto della stessa) di cui all'art. 30, comma 2, del CDF. Condotta appropriativa che, del resto, non è stata negata dall'incolpato, il quale ha dichiarato innanzi al CDD che *"...è vero che avevo cominciato a restituire delle somme che pressantemente mi avevano chiesto, perché effettivamente loro spettanti, come da sentenza, con quello che potevo fare in quel momento"*.
- Dai medesimi elementi probatori ed in mancanza di allegazioni difensive di segno contrario, inoltre, è emerso incontrovertibilmente come l'Avv. [RICORRENTE], nonostante richiesto, non abbia mai fornito ai clienti la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti per la causa civile intentata contro i parenti e come in relazioni ad alcuni acconti, ivi compresi quelli documentati come incassati, non abbia emesso il prescritto documento fiscale; come, ancora, non abbia correttamente informato i propri assistiti sull'andamento della causa, né sull'esito della medesima, se non in modo generico, risultando essersi il professionista limitato a comunicare di averla vinta, senza specificare i termini della *"vittoria"*, né sul fatto che la sentenza fosse stata appellata dai soccombenti; così come non li abbia resi edotti che, nelle more, egli avesse ricevuto dalle controparti tutte le somme indicate nel provvedimento giudiziale spettanti loro sia a titolo personale che quale rifusione delle spese di lite e come, infine, egli non potesse trattenersi le medesime in compensazione, anche al netto degli acconti ricevuti, difettando, nella fattispecie, sia una nota dettagliata delle sue competenze che il consenso delle parti assistite.

- palese, conseguentemente, appare la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] in merito alle violazioni deontologiche contestategli e, in particolare, a quelle di cui agli artt. 29, commi 2 e 3, 27 comma 6, 30 comma 1 e 31 comma 2 CDF.

Circa il procedimento 347/2020 R.R.

- le dichiarazioni rese da Luciano [CCC] al CDD e i documenti allegati alla querela per appropriazione indebita sporta dall'esponente e dalla di lui moglie, che ha poi dato origine ad un procedimento penale a carico dell'avv incolpato, danno conto di come i coniugi [CCC] ebbero a versare all'Avv. [RICORRENTE], tra gennaio e giugno 2018, la somma complessiva di € 15.500,00 affinché intavolasse una trattativa con le banche che avevano promosso un'esecuzione immobiliare per il mancato pagamento delle rate del mutuo ipotecario, somma che si riduceva, nelle more, a € 13.700,00, in ragione della restituzione del settembre 2019 ai clienti di € 1.800,00.

- Dai medesimi elementi probatori si evince come l'Avv. [RICORRENTE] non abbia mai reso edotti i clienti della consistenza e dell'andamento delle trattative finalizzate al salvataggio della loro abitazione, tanto da ricevere gli stessi la notifica della messa all'asta dell'immobile.

- sempre dai medesimi elementi probatori si evince, infine, come l'Avv. [RICORRENTE] non abbia mai restituito ai clienti, nonostante i numerosi solleciti inoltratigli anche per iscritto, la somma ricevuta in deposito per transigere con le banche e mai utilizzata a tale scopo, così come riconosciuto dall'incolpato stesso dinanzi al CDD.

- l'incolpato è, quindi, responsabile di tutti gli addebiti disciplinari contestatigli in relazione alla detta condotta.

Circa il procedimento 503/2020 R.R.

- La documentata denuncia dell'Avv. [BBB] nonché la sua deposizione testimoniale evidenziano come l'Avv. [RICORRENTE] non si sia comportato con il collega in maniera corretta e leale, non avendo provveduto a retribuirlo per l'attività giudiziale svolta per suo conto come domiciliatario, pur dopo l'esperimento del procedimento monitorio contro il *dominus* inadempiente, violando, conseguentemente, i contestati canoni deontologici di cui agli artt. 9, 19 e 43 del CDF.

A fondamento, poi, della scelta di infliggere la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 1 anno e 8 mesi, il CCD del Veneto poneva, in sintesi, le seguenti ragioni:

- il comportamento tenuto dall'Avv. [RICORRENTE] nei riguardi degli esponenti è grave ed è particolarmente grave quello posto in essere nei confronti dei fratelli [AAA] per conto dei quali, in spregio dei fondamentali principi della deontologia, l'iscritto ha incassato una cospicua somma, omettendo di rendergliene immediatamente conto e, soprattutto, appropriandosene indebitamente.

- Le condotte contestate sono gravi anche in ragione della permanenza delle stesse, non avendo l'incolpato, nonostante le dichiarate buone intenzioni, provveduto ancora a restituire ai fratelli [AAA] il "maltolto", così come non ha provveduto ancora a riconsegnare ai [CCC] il danaro ricevuto per intavolare la trattativa con le banche e a retribuire l'Avv. [BBB] per l'attività giudiziale commissionatagli quale domiciliatario.

- La valorizzazione, in positivo, della parziale confessione e del delicato contesto personale in cui sono avvenute le violazioni consente di assestarsi all'interno della sanzione disciplinare prevista per la violazione del dovere di cui all'art. 31, comma 1, del CDF e di considerare equa, in ragione della gravità dei fatti e della molteplicità delle contestazioni, l'irrogata sanzione della sospensione per 1 anno e 8 mesi.

L'Avv. [RICORRENTE], con il patrocinio dell'avv. [OMISSIS] ha impugnato tempestivamente innanzi al CNF la decisione del CDD del Veneto.

La difesa del ricorrente chiede che il CNF Voglia, in riforma della decisione impugnata, ridurre la sanzione inflitta all'Avv. [RICORRENTE] nei limiti minimi previsti dall'art. 30 del Codice Deontologico Forense, anche previa riqualificazione dei fatti di cui al procedimento disciplinare n. 310/2020.

Inoltre, con istanza del 15.11.2023 la difesa dell'incolpato proponeva istanza di riunione del presente procedimento, RG 144/22 con quello pendente sub n. RG 243/2021 a carico del medesimo avv. [RICORRENTE].

I motivi di impugnazione formulati dalla difesa dell'Avv. [RICORRENTE] si appuntano, quanto al merito della vicenda disciplinare, esclusivamente sull'originario procedimento n. 310/2020 R.R.

Con riguardo, infatti, all'originario procedimento n. 347/2020 R.R. si ribadisce in ricorso come l'incolpato si sia assunto, dinanzi al CDD, le proprie responsabilità riconoscendo che gli fu affidata una controversia di opposizione a decreto ingiuntivo e la gestione di una serie di posizioni debitorie che cercò di definire senza riuscirvi e che, a causa di seri e non prevedibili problemi di natura familiare ed economica che lo travolsero anche dal punto di vista organizzativo, non riuscì a far fronte, se non in minima parte, alla restituzione, in favore dei Sig.ri [CCC] e [DDD], della somma (€ 15.500) che gli era stata affidata.

Anche per quanto concerne l'originario procedimento n. 503/2020 R.R. si riconosce, nell'atto di impugnazione, la mancata corresponsione, da parte dell'Avv. [RICORRENTE], del corrispettivo pattuito all'Avvocato domiciliatario [BBB] del Foro di Vibo Valentia.

I motivi di impugnazione attengono quindi l'asserita erroneità della ricostruzione dei fatti da parte del CDD precedente con riferimento all'originario procedimento n. 310/2020 R.R. ovvero quello relativo alle somme incassate all'esito favorevole della lite e non rendicontate.

A sostegno di tale doglianza, la difesa dell'Avv. [RICORRENTE] deduce quanto segue:

- sin dalla sua audizione in fase predibattimentale l'Avv. [RICORRENTE] ha contestato l'addebito mosso nei propri confronti, precisando di aver operato con grande proficuità per i clienti, anche in altre situazioni e posizioni, svolgendo attività di consulenza su tematiche di diritto societario e nell'ambito di una mediazione per la gestione dei beni in comproprietà.
- l'Avv. [RICORRENTE] ha precisato, altresì, che le competenze maturate per la propria attività professionale sarebbero andate sicuramente ben oltre le somme contestate che furono corrisposte da controparte in forza di sentenza.
- l'Avv. [RICORRENTE] restituì delle somme agli esponenti ma lo fece con superficialità ed esclusivamente per andare incontro alle loro richieste ed evitare problemi ma non certo perché ritenesse dovute le tali restituzioni.
- il fatto che il ricorrente svolse attività ulteriore risulta anche dall'esame dell'esponente [AAA] Sonia la quale, pur con qualche difficoltà, dava atto dell'esistenza di altri rapporti e controversie. Anche [AAA] Alessandro ha precisato che di mediazioni *"ne abbiamo fatto due o tre, una a Bassano e una a Vicenza, sempre probabilmente per la causa ... ne abbiamo fatte una o due a Vicenza e una a Bassano..."* aggiungendo, a conferma del profluvio di attività svolta all'Avv. [RICORRENTE], *"qua stiamo parlando di 15 anni di vita, di storie e di incontri"*.
- l'Avv. [RICORRENTE] ha precisato dinanzi al CDD che nell'ambito della gestione dell'attività della famiglia [AAA] si occupò, sempre per gli stessi soggetti (e nei confronti dei medesimi soggetti, che erano la controparte del contenzioso civile pendente avanti al Tribunale di Vicenza), di un'attività del tutto diversa, che riguardava la comproprietà e la gestione della comproprietà, compreso l'utilizzo di un negozio in comproprietà, attraverso la mediazione preliminare rispetto ad un contenzioso che poi la controparte non ha mai attivato.
- La contraddittorietà delle dichiarazioni rese dagli esponenti, i quali prima hanno riferito di non essere stati informati dall'Avv. [RICORRENTE] circa gli esiti del contenzioso *de quo* e poi hanno affermato di aver aperto anche una bottiglia per festeggiare, unitamente alla serietà e serenità dell'Avv. [RICORRENTE] nel fornire una propria ricostruzione dell'accaduto in tutte le vicende che lo hanno coinvolto, anche assumendosi la responsabilità delle proprie mancanze, devono indurre a ritenere credibile la versione fornita dal ricorrente con conseguente ridimensionamento della gravità degli addebiti, per come gli sono stati mossi nell'incolpazione. Ulteriore motivo di impugnazione attiene l'eccezionale erronea determinazione, da parte del CDD del Veneto, della sanzione disciplinare.

Si evidenzia, in particolare, nell'atto di impugnazione, quanto segue:

- per quanto concerne i comportamenti in danno dei Sig.ri [DDD] e [CCC] (Proc. n.347/2020 R.R.) ossia al trattenimento di somme per trattative mai avviate, la violazione più grave è quella (contestata) di cui all'art. 30, commi 2 e 4, del Codice deontologico forense in relazione alla

quale è prevista, dal comma 5 del medesimo art. 30, la pena edittale della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale da sei mesi ad un anno.

- Per quanto, invece, concerne l'incolpazione di cui al procedimento n. 310/2020 R.R. va rilevato come il contestato art. 31 del CDF consti di due distinte previsioni:

\* comma 1: *l'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa*: la violazione di questo dovere comporta, come pena edittale, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni;

\* comma 2: *l'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con l'obbligo di darne avviso al cliente*: la violazione di questo dovere comporta la sanzione edittale della censura.

- Le suddette previsioni sono poi "arricchite" dalla previsione derogatoria del comma 3 dell'art. 30, secondo cui l'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; b) quanto si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita; c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.

- il comportamento dell'Avv. [RICORRENTE] non può essere puramente e semplicemente ricondotto alla previsione del comma 1 dell'articolo 31 del CDF e ciò perché, innanzitutto, la maggior parte delle somme incassate dall'incolpato, come riconosciuto dalla decisione del CDD del Veneto, è rappresentata dalle spese legali poste dal Giudice a carico di controparte, per importi ben maggiori di quelli asseritamente ricevuti in acconto dall'incolpato e troverebbe, quindi, applicazione la "esimente" di cui all'art. 31, comma 3, lettera b) sopra citato.

- In secondo luogo, rileva come l'Avv. [RICORRENTE] avesse maturato competenze ben maggiori di quelle liquidate dal Giudice, avendo egli svolto attività professionale ulteriore.

- Non può, invece, assumere rilievo la circostanza, valorizzata dal CDD, per cui l'incolpato restituì parte delle somme ai Sig.ri [AAA], posto che tale comportamento è stato espressamente qualificato dall'incolpato, dinanzi al CDD, come "non dovuto" ("*non posso negare di aver corrisposto agli esponenti delle somme, ma l'ho fatto con superficialità ed esclusivamente per andare incontro alle loro richieste ed evitare problemi, non certo perché ritenessi dovute restituzioni*").

- La parziale restituzione, inoltre, avrebbe tutt'al più potuto e dovuto assumere una rilevanza di segno contrario, in quanto volta a ridimensionare l'effettivo ammontare delle somme.

- In definitiva, il comportamento obiettivamente più grave, tra quelli contestati all'Avv. [RICORRENTE], è quello di cui al proc. n. 347/2020, in danno dei Sig.ri [DDD] e [CCC] per il quale la sanzione astrattamente applicabile era, ai sensi dell'art. 30 del CDF, la sospensione

dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno, sanzione decisamente inferiore a quella applicata dal CDD.

In data 17.1.2024 il difensore avv. [OMISSIS] ha depositato al CNF alcuni documenti, tra i quali quelli relativi allo stato di salute dell'avv. [RICORRENTE], quelli relativi allo stato del procedimento penale a carico dello stesso e quelli relativi all'altro procedimento disciplinare cui il medesimo incolpato è sottoposto ai quali si è riportato nella discussione in pubblica udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare si ribadisce il rigetto dell'istanza di riunione del presente procedimento con quello pendente sub n. RG 243/2021 a carico del medesimo avv. [RICORRENTE], poiché i due procedimenti attengono a condotte che non appaiono connesse, riguardando fatti temporalmente e oggettivamente diversi, con la conseguenza che dalla richiesta riunione non conseguirebbe alcun beneficio in termini di economia processuale.

Nel merito, per le condotte relative ai procedimenti originariamente indicati con il numero 347/2020 RR e 503/2020, ad eccezione della questione sulla sanzione applicata, non è stata proposta impugnazione e, quindi, i fatti descritti nei relativi capi di incolpazione, e la loro rilevanza disciplinare, vanno considerati come incontestati.

Le doglianze relative al procedimento "[AAA]", invece, attengono ad una diversa ricostruzione della vicenda risultante dall'istruttoria, la quale, dal punto di vista della difesa avrebbe dimostrato l'esistenza di altre e diverse attività professionali svolte dall'avv. [RICORRENTE] nell'interesse dei sig.ri [AAA] in forza delle quali era applicabile la compensazione; fatto che, quindi, giustificava il trattenimento delle somme incassate.

Di contro, come è noto (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 121 del 13 giugno 2023 ) *Viola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 31 cdf), l'avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente e, d'altronde l'avvocato è sempre tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.*

Ciò che appare evidente essere accaduto nel caso di specie. Nessun elemento consente di ritenere sussistente il consenso alla compensazione tra le somme incassate dall'avv. [RICORRENTE] ed i crediti per prestazioni professionali fornite dallo stesso.

È altresì, costante l'orientamento secondo il quale l'operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, ove sussistenti, giacché

la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell'operato dell'avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

In senso conforme, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022.

In relazione alla richiesta di mitigazione della sanzione irrogata dal CDD del Veneto, la difesa dell'Avv. [RICORRENTE] formula - ai fini dell'applicazione dell'art. 21 del CDF secondo il quale oggetto di valutazione dev'essere il comportamento complessivo dell'incolpato - le seguenti considerazioni:

- L'Avvocato [RICORRENTE] ha svolto per vent'anni la professione forense con dignità e decoro, senza mai essere destinatario di alcun procedimento disciplinare, godendo della stima di Colleghi e Magistrati.

- L'Avv. [RICORRENTE] ha vissuto, tra il 2019 e il 2020, un momento di profonda difficoltà familiare e personale, con pesanti ripercussioni sulla propria condizione economica.

- L'Avv. [RICORRENTE] si è sempre assunto innanzi il Collegio Distrettuale di Disciplina la responsabilità per le mancanze commesse, nei limiti in cui ha riconosciuto e riconosce quelle mancanze, anche più gravi di quelle contestate nel presente procedimento.

- I problemi di cui si è detto *supra* hanno avuto una certa eco mediatica, in una [OMISSIS]la realtà di provincia come quella di Vicenza, scatenando un "assalto alla diligenza", con esposti disciplinari proposti nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] chiaramente influenzati dalle notizie di stampa.

- In questa cornice il comportamento complessivamente inteso dell'Avv. [RICORRENTE] va ridimensionato rispetto alla gravità delle incolpazioni.

- Rispetto alla grave mancanza di cui al proc. n. 347/2020 (esponenti Sig.ri [DDD] e [CCC]), l'Avv. [RICORRENTE] ha riconosciuto la propria responsabilità, che ha però ricondotto ad un momento di difficoltà personale che lo ha letteralmente travolto e si è impegnato a riparare il danno contando di riuscire a farlo anche nelle more dell'impugnazione.

Sul punto si osserva che, in caso di pluralità di illeciti, oggetto di valutazione disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato, tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata che dovrà essere unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante la molteplicità delle condotte lesive poste in essere (art. 21 ncdf).

La sanzione finale non costituisce, chiaramente, la somma delle singole pene previste per i vari addebiti contestati, ma il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

Hanno, inoltre incidenza, sulla determinazione della sanzione, anche motivi di particolare rilievo umano e familiare: cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 25 luglio 2023, secondo cui *La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto*

*riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista (In senso conforme, si veda, ex pluribus Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 8 del 9 febbraio 2023).*

Nel caso di specie l'incolpato, effettivamente, ha documentato da una parte le gravi difficoltà economiche ed umane in cui si è trovato, dall'altro ha ammesso la responsabilità, seppur parzialmente: appare, dunque, meritevole di una sanzione ridotta, rispetto a quella applicata dal CDD.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, si può giungere ad una determinazione della sanzione pari ad anni uno (uno) di sospensione, sanzione, quest'ultima, che appare adeguata alle violazioni contestate ed accertate tenendo conto di tutti gli altri elementi emersi.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso ed applica a [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un anno.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2024;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 16 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Giovanna Ollà

